



COMUNE DI PIOLTELLO

***REGOLAMENTO
COMUNALE
di
POLIZIA MORTUARIA***
(Approvato con Delib. CC n. 5 del 3 febbraio 2021)

Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Pioltello

SOMMARIO

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1	Oggetto e Responsabilità	4
Art. 2	Servizi gratuiti – Agevolazioni.....	4
TITOLO II	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO: SERVIZI FUNEBRI.....	5
Art. 3	Denuncia di morte	5
Art. 4	Periodo e depositi di osservazione.....	5
Art. 5	Spazi per il commiato	6
Art. 6	Attività funebre	6
Art. 7	Trasporto funebre.....	6
Art. 8	Norme generali per trasporti e percorsi	7
TITOLO III	POLIZIA DEI CIMITERI	9
Art. 9	Orario di apertura dei cimiteri	9
Art. 10	Divieti speciali	9
Art. 11	Manutenzione e pulizia	9
Art. 12	Identificazione delle sepolture	10
Art. 13	Lampade votive.....	10
Art. 14	Autorizzazione ad eseguire opere edili	11
TITOLO IV	GESTIONE VIGILANZA E CUSTODIA – PIANO CIMITERIALE	12
Art. 15	Autorità preposte alla vigilanza sui cimiteri.....	12
Art. 16	Sepolture fuori dal cimitero.....	12
Art. 17	Custodia del cimitero, dei registri di preiscrizione e loro conservazione	12
Art. 18	Compiti del custode del cimitero	12
Art. 19	Affidamento di gestione a soggetti privati della manutenzione, progettazione e costruzione dell'ampliamento dei cimiteri e delle concessioni.....	13
Art. 20	Piano Regolatore Cimiteriale.....	13
TITOLO V	TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI	14
Art. 21	Autorizzazione e ammissione ai cimiteri	14
Art. 22	Tipologia di sepoltura	14
Art. 23	Criteri di assegnazione delle sepolture	15
Art. 24	Periodo e modalità di concessione.....	15
Art. 25	Diritto d'uso delle sepolture	15
Art. 26	Concessioni per tombe e cappelle di famiglia	16
Art. 27	Tariffe delle concessioni e adeguamenti	16
Art. 28	Rateizzazione.....	17
Art. 29	Rinuncia	17
Art. 30	Rinnovo	17
Art. 31	Rinnovo delle tombe o cappelle di famiglia	18
Art. 32	Decadenza e estinzione	18
Art. 33	Prenotazione	19
Art. 34	Sepoltura provvisoria	19
Art. 35	Oneri di manutenzione per i concessionari	20
TITOLO VI	OPERAZIONI CIMITERIALI E CREMAZIONI	21
Art. 36	Inumazione in campo comune	21
Art. 37	Inumazione in campo indecomposti	21
Art. 38	Tumulazione.....	22
Art. 39	Esumazioni/Estumulazioni ordinarie	22
Art. 40	Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	23
Art. 41	Avvisi di scadenza per esumazioni/estumulazioni ordinarie.....	24
Art. 42	Oggetti da recuperare	24

Art. 43	Autorizzazione alla cremazione.....	24
Art. 44	Urne cinerarie.....	24
Art. 45	Affidamento e dispersione delle ceneri	24
TITOLO VII	NORME TRANSITORIE	26
Art. 46	Leggi, norme, regolamenti in materia di cimiteri.....	26
Art. 47	Entrata in vigore del presente regolamento.....	26
Art. 48	Sanzioni (rif divieti speciali).....	26

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e Responsabilità

Il presente regolamento è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione Comunale disciplina tutte le attività e i servizi connessi con la morte di una persona, nel rispetto delle norme vigenti e nell'ambito della propria autonomia, tenendo conto delle condizioni ed esigenze locali, delle diverse sensibilità religiose e culturali del singolo cittadino.

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 2 Servizi gratuiti – Agevolazioni

Qualora si tratti di defunto indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono gratuiti e posti a carico del Comune i seguenti servizi:

- Servizio funebre (fornitura della cassa, trasporto del feretro dal luogo di decesso al luogo scelto per l'onoranza funebre, indi al luogo di destinazione sul territorio comunale);
- L'onoranza funebre e trasporto al luogo di destinazione sul territorio comunale;
- Sepoltura in campo comune o, se richiesta, cremazione e l'eventuale conferimento dei resti ossei nell'ossario/cinerario comuni;
- Il disbrigo delle pratiche inerenti, ivi compresa quella per l'affidamento o la dispersione delle ceneri;
- L'operazione di esumazione ordinaria eseguita d'ufficio e il conferimento dei resti ossei nell'ossario comune.

Sarà considerato indigente il defunto che percepiva in vita, dall'Amministrazione Comunale, il sussidio integrativo al minimo vitale.

Saranno considerati in stato di bisogno i familiari del defunto, ossia il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta di primo grado, il fratello e la sorella, che sono in possesso di un reddito o, in alternativa, di un valore ISEE, in corso di validità, inferiori alla soglia che sarà periodicamente stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Qualora non ricorra il presupposto di cui al comma che precede, l'eventuale disinteresse dei familiari, con ciò intendendo i soggetti di cui sopra, dovrà essere espressamente manifestato nelle forme di legge. Il disinteresse da parte dei familiari si qualifica anche con l'assenza in maniera univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro trenta giorni dal decesso.

Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per il defunto l'eventuale servizio funebre, fornito gratuitamente dal

Comune, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per il defunto.

In caso di particolare disagio socio economico, individuato sulla base di indicatori reddituali approvati periodicamente dalla Giunta comunale, potrà essere accordata la dilazione del pagamento per la sola concessione dei manufatti e il suo rinnovo. In relazione all'importo da versare, la rateazione dovrà essere contenuta in un numero massimo di quattro rate e non potrà avere durata superiore a un anno. In caso di rateazione, all'atto della stipulazione del contratto, il concessionario dovrà, in ogni caso, versare un importo pari al 20% del corrispettivo della concessione.

L'Amministrazione Comunale promuove accordi con le imprese di onoranze funebri per l'effettuazione di servizi a prezzo convenzionato, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione di cui alla normativa comunitaria.

TITOLO II ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO: SERVIZI FUNEBRI

Art. 3 Denuncia di morte

Per la dichiarazione o avviso di morte si rimanda all'ordinamento di stato civile e alla normativa vigente in materia¹.

Art. 4 Periodo e depositi di osservazione

Per il periodo di deposito di osservazione dei cadaveri si rimanda a quanto disposto dalle norme nazionali e regionali².

Nell'ambito del cimitero, in un locale possibilmente distinto dalla camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in osservazione i cadaveri:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte, dove sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

In particolare i riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività dovranno essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge in materia e l'inumazione e la tumulazione saranno precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro.

L'osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi avrà luogo in modo di evitare la contaminazione ambientale, secondo prescrizione dell'Ufficiale Sanitario.

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere

¹ DPR 03/11/2000 n. 396 e s.m.i.

² DPR 10/09/1990 n. 285 e s.m.i., RR 09/11/2004 n. 6 e s.m.i.

inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento e di quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti sicuri.

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica.

I parenti o chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà assicurata sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri, durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di esser inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

Art. 5 Spazi per il commiato

A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per il periodo di osservazione dal luogo del decesso agli spazi per il commiato collocati presso il cimitero per i casi di cui all'art. 4 precedente. Gli spazi per il commiato possono essere: deposito mortuario, deposito di osservazione, deposito temporaneo, sala del commiato, come definite all'art. 2 del R.R. n. 6 del 09/11/2004 e s.m.i.

Gli spazi per il commiato sono a disposizione per le cerimonie dell'ultimo saluto, a titolo gratuito per i famigliari i cui defunti siano in attesa di essere inumati o tumulati, in sepoltura presso lo stesso cimitero.

Il famigliare potrà fare richiesta di tali spazi secondo le modalità e orari gestiti dal custode del cimitero.

Art. 6 Attività funebre

L'attività funebre può essere esercitata dai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio prescritto dalla normativa regionale vigente.

L'attività funebre è incompatibile con l'esercizio delle attività elencate ai commi 6 e 7 dell'art. 74 della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 come modificata dalla LR 4 marzo 2019 n. 4.

Art. 7 Trasporto funebre

Il trasporto di salma, qualunque ne sia la provenienza e di feretri provenienti da altri comuni, può avvenire tutti i giorni nell'arco delle 24 ore; negli altri casi l'orario dei trasporti funebri è stabilito dall'Amministrazione Comunale.

Se i feretri provengono da altri Comuni il servizio funebre potrà essere effettuato solo previo il disbrigo pratiche presso l'ufficio preposto.

Il trasporto di resti ossei e ceneri può essere effettuato da chiunque, previo rilascio di autorizzazione.

Il trasporto interno ai cimiteri è da intendersi mero trasferimento di spoglie mortali. Il rapporto tra le strutture comunali di cadaveri, di defunti, non completamente mineralizzati, di resti e di ceneri può essere effettuato dal Comune, per questioni organizzative, con mezzi e personale propri, ovvero tramite imprese all'uopo delegate dai familiari o incaricate dal Comune.³

Art. 8 Norme generali per trasporti e percorsi

I trasporti funebri debbono, di regola, svolgersi secondo gli orari determinati e resi noti dal Sindaco, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Per il trasporto ordinario delle salme fuori del Comune sia all'estero che in altro Comune, dovranno essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 10 giugno 1955, n 854 e dell'art. 28 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n 803.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme stesse devono essere sottoposte a trattamento di disinfezione e avvolte in un lenzuolo anch'esso trattato con liquido sterilizzante..

Negli altri mesi dell'anno, tali prescrizioni si applicano alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto si esegue dopo 48 ore dal decesso.

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della Chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località onoranze o cerimonie funebri religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare, per onoranze.

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione. Le onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo

³ L.R. n.4 del 04/03/2019 art.72

strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, su Autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune di provenienza.

Il trasporto delle salme per uno degli Stati esteri aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10-2-1973 è autorizzato dal Prefetto, col visto dell'Autorità consolare del Paese di destinazione.

Il trasporto delle salme da uno dei Paesi stessi è autorizzato dalla competente autorità del luogo, col visto dell'Autorità consolare italiana.

L'introduzione o l'estradizione di salme da o per altri Stati esteri è sempre autorizzata dal Prefetto della Provincia in cui la salme è diretta o si trova in attesa del trasferimento.

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto a distinta autorizzazione del Sindaco.

TITOLO III POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 9 Orario di apertura dei cimiteri

Nel Comune di Pioltello sono ubicati due cimiteri, rispettivamente in Pioltello Via F. Morvillo e in Limoto Via Dante.

I Cimiteri saranno aperti al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Comunale e gli orari pubblicati sul sito comunale ed esposti all'ingresso dei cimiteri.

Art. 10 Divieti speciali

Il personale dei cimiteri è tenuto a far osservare le norme del presente regolamento e contestare le infrazioni rilevate ai sensi della normativa vigente e dell'art.48 del presente regolamento.

In particolare, chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Locale diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato fuori. Salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

In dettaglio, nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre cani o altri animali anche se tenuti a guinzaglio;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari (in specie con l'offerta di servizi e oggetti);
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile della gestione del cimitero. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
- n) qualsiasi attività commerciale, in particolare la sollecitazione ad utilizzare una determinata ditta di pompe funebri per i servizi cimiteriali

Art. 11 Manutenzione e pulizia

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti sepolti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura e decorosità le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, cadessero o restassero comunque deteriorati e non potessero più essere rimessi a posto o in ordine, sarà cura del custode ritirarli e distruggerli o usarli per costruzioni nel cimitero, qualora, dietro invito del custode stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte dei concessionari.

Le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle sepolture non potranno essere eseguiti e poste in opera se non dopo aver presentato richiesta all'ufficio servizi cimiteriali. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplice fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento della inumazione delle salme del cimitero.

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno, sfregio o iscrizioni ai muri interni ed esterni del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 12 Identificazione delle sepolture

Ogni sepoltura deve essere contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte.

In assenza di tale identificazione verrà applicata al concessionario la sanzione di cui alla tabella allegata.

Art. 13 Lampade votive

Le modalità di richiesta delle lampade votive sono disciplinate da apposito Regolamento Comunale pubblicato dal sito comunale.

Le richieste di attivazione, disattivazione, cambio nominativo e indirizzo devono essere richieste all'ufficio servizi cimiteriali.

La manutenzione delle lampade votive è gestita dal custode.

Art. 14 Autorizzazione ad eseguire opere edili

Nessuna opera, anche di minima entità, può essere eseguita nel cimitero senza l'autorizzazione scritta del Dirigente del Settore Tecnico.

TITOLO IV GESTIONE VIGILANZA E CUSTODIA – PIANO CIMITERIALE

Art. 15 Autorità preposte alla vigilanza sui cimiteri

La vigilanza sui cimiteri spetta all'Autorità Sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo dell'Ufficio Sanitario.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che regolano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un custode residente in locali appositi che è responsabile della sua buona tenuta.

Art. 16 Sepolture fuori dal cimitero

Le sepolture private fuori dal cimitero, eventualmente autorizzate a norma degli articoli 340, 342 del T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità come i cimiteri comuni.

Art. 17 Custodia del cimitero, dei registri di preiscrizione e loro conservazione

La gestione e la manutenzione dei cimiteri è attualmente affidata a soggetti privati ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge regionale n. 22 del 18/11/2003

Il servizio di custodia di cui sopra viene svolto nel rispetto del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero, nonché, la tenuta dei registri di preiscrizione e la conservazione degli atti e nel rispetto del Capitolato Speciale d'Appalto in vigore.

Inoltre il custode dispone e custodisce la chiave del cimitero e quella dei diversi locali annessi.

Art. 18 Compiti del custode del cimitero

Il custode del cimitero deve:

1. Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
2. Segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
4. Curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;
5. Curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
6. Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
7. Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e non permettere che avvenga il seppellimento senza la previa consegna del permesso con i documenti prescritti, a seconda del caso;
8. Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
9. Avvertire l'Ufficiale Sanitario di tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria ed eseguire tempestivamente le disposizioni che, nella sfera delle sue attribuzioni generali e specifiche, gli saranno da questi impartiti;
10. Far osservare le norme del presente regolamento e a contestare le infrazioni rilevate ai sensi della normativa vigente.

**Art. 19 Affidamento di gestione a soggetti privati della manutenzione,
progettazione e costruzione dell'ampliamento dei cimiteri e delle concessioni**

La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati ai sensi della legge regionale n°22 del 18.11.2003, secondo il Codice degli Appalti Pubblici e dei contratti di concessione del DLgs 50 del 18.04.2016.

I progetti di costruzione dell'ampliamento dei cimiteri esistenti devono essere redatti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 1 del Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004 e s.m.i..

Art. 20 Piano Regolatore Cimiteriale

L'utilizzo delle aree all'interno dei due cimiteri è disciplinato da un piano cimiteriale aggiornato periodicamente dall'Amministrazione Comunale al quale sarà data adeguata pubblicità.

Esso può prevedere, oltre alle aree destinate alla sepoltura, aree per la sosta e la socializzazione dei visitatori e spazi per la realizzazione di iniziative che valorizzino la memoria collettiva e gli aspetti storici e culturali dei cimiteri.

TITOLO V TIPOLOGIE DI SEPOLTURE E CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 21 Autorizzazione e ammissione ai cimiteri

Nel cimitero devono essere ammessi senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, abbiano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- b) i cadaveri provenienti da case di riposo site in altri comuni quando la residenza sia stata spostata solo per motivi di salute o assistenza;
- c) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la propria residenza;
- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morti fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata individuale o di famiglia e inoltre le salme di parenti o affini di persone sepolte nel cimitero o residenti nel Comune di Pioltello, ove ci sia disponibilità di posti nella sepoltura già oggetto di concessione nel cimitero stesso;
- e) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 21-10-1975, n 803;
- f) i resti mortali e ceneri delle persone sopraelencate;

Nessun cadavere, parti di esso od ossa umane possono essere ricevuti nel cimitero per esser inumati o tumulati se non accompagnati dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Per la tumulazione di prodotti abortivi e di feti non denunciati come nati morti occorre il permesso dell'Ufficiale Sanitario.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Il custode del cimitero deve trattenere, in ordine cronologico e numerico le autorizzazioni di cui all'articolo precedente sulle quali dovrà indicare, oltre al giorno ed ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo sulla fossa comunale e del loculo in cui venne posto il cadavere.

Art. 22 Tipologia di sepoltura

I cimiteri consentono le seguenti tipologie di sepoltura:

1. campi di inumazione per adulti
2. campi di inumazione per bambini
3. campi comuni per indecomposti
4. tombe giardino:
5. loculi individuali;
6. cellette ossario/ceneri;
7. cappelle di famiglia;
8. tombe di famiglia
9. ossario e cinerario comuni;
10. giardino delle rimembranze per dispersione delle ceneri

Art. 23 Criteri di assegnazione delle sepolture

L'assegnazione dei loculi in colombario, delle tombe giardino e delle cellette ossario/ceneri, avviene secondo il criterio di libera scelta.

Ai non residenti sono riservati i loculi della 4^a, 5^a e 6^a fila ad eccezione di coloro che sono stati residenti nel territorio comunale per almeno dieci anni consecutivi.

Art. 24 Periodo e modalità di concessione

I cimiteri dispongono di manufatti per la tumulazione di feretri, cassette resti e urne cinerario da assegnare in concessione, avente la seguente durata:

- loculi di testa o fascia individuali: 30 anni
- cellette per resti/ceneri: 30 anni
- tomba giardino: 30 anni
- cappella di famiglia/tombe di famiglia: 99 anni

Le sepolture di cui sopra possono essere concesse previa richiesta all'ufficio servizi cimiteriali, solo nel caso dei defunti di cui all'art. 21.

La concessione cimiteriale per le sepolture viene stipulata tra il concessionario e il Dirigente del Settore Tecnico.

Art. 25 Diritto d'uso delle sepolture

Il diritto d'uso di tombe giardino, di loculi e cellette ossario/ceneri è riservata alla persona del concessionario, del coniuge anche ai sensi della L. n.76/2016, del parente di primo grado e del convivente more uxorio.

Il diritto d'uso delle tombe e cappelle di famiglia, è riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2° grado, dagli affini in linea retta in 1° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione, così come per il coniuge.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dai suoi eredi, con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata, da presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

Rimane facoltà del concessionario o degli eredi, concedere il diritto d'uso della sepoltura a persone esterne al nucleo familiare precedentemente definito facendone esplicita richiesta.

Il diritto d'uso degli aventi diritto, di cui ai commi precedenti, è da intendersi implicitamente acquisito qualsiasi sia stata la loro residenza in vita, escludendo eventuali maggiorazioni tariffarie.

Art. 26 Concessioni per tombe e cappelle di famiglia

Il Comune potrà dare in concessione del terreno per la costruzione di tombe o cappelle di famiglia, a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, previa pubblicazione di un avviso rivolto ai cittadini residenti.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati previa presentazione di un progetto particolareggiato al Comune, in conformità alle previsioni del piano cimiteriale e nel rispetto del regolamento igienico-edilizio.

Prima dell'uso, dette sepolture devono essere collaudate dal Comune, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Le tombe e/o cappelle di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba e/o cappella di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque gradi;
- i fratelli e le sorelle consanguinee;
- il coniuge.

Art. 27 Tariffe delle concessioni e adeguamenti

Le concessioni vengono rilasciate previo versamento degli importi delle tariffe che annualmente vengono aggiornate all'indice ISTAT dall'organo competente e il cui tariffario viene pubblicato sul sito comunale e affisso nelle bacheche dei cimiteri.

Le tariffe sopracitate saranno applicate sia ai "Residenti" nel comune, sia ai "non Residenti"; le tariffe residenti potranno anche essere applicate anche ai non residenti purché abbiano avuto in precedenza la residenza nel Comune di Pioltello per almeno 10 anni continuativi.

Art. 31 Rinnovo delle tombe o cappelle di famiglia

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture private (tombe e cappelle di famiglia), gli interessati dovranno chiederne il rinnovo perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba o cappella.

La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Nel caso di domanda e di constatata avvenuta regolare successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Art. 32 Decadenza e estinzione

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti;
- e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, si effettuerà in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile della gestione del cimitero.

Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà, nel caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché si disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 33 Prenotazione

Premesso che il posto verrà assegnato solo a seguito di decesso, è ammessa la prenotazione del loculo vicino nelle vicinanze, in base alla disponibilità, al vedovo/a o convivente *more-uxorio* che abbia compiuto, al momento della stipula del contratto, sessantacinque anni di età.

E' ammesso nel caso di richiesta di prenotazione per il vedovo/a o *convivente* *more-uxorio* di età pari o superiore ai 65 anni l'assegnazione di più posti dovuta a richieste di avvicinamento.

E' ammessa inoltre la richiesta di prenotazione per i genitori a cui un figlio convivente premuoria al genitore, a condizione che almeno uno dei due genitori al momento di tale richiesta abbia compiuto almeno i 65 anni.

I concessionari di loculi a prenotazione hanno l'obbligo di porli a disposizione del Comune per la tumulazione provvisoria di salme di cui all'art. seguente.

Art. 34 Sepoltura provvisoria

Per le salme la cui sepoltura è avvenuta, per mancanza di loculi, in via provvisoria, alle relative concessioni verranno applicate le tariffe in vigore.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno già presentato la richiesta per l'uso di un area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private, con procedimento edilizio già in corso;
- c) per coloro che, in presenza di salma hanno presentato domanda di concessione di loculo da costruirsi a cura del comune, con progetto appaltato;
- d) richiesta di trasferimento di salme fuori dal Comune, da effettuarsi entro il termine di cui all'art. 8.

E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e urne cinerarie.

La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamentazioni stabili.

Qualora alla scadenza del termine prefissato, non venga data la sistemazione definitiva alla salma si provvederà d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della stessa in campo comune o a pagamento con spese a carico di chi richiede il provvisorio o suoi eredi.

La concessione dei loculi per deposito a titolo provvisorio avrà una durata massima di anni due non prorogabili.

I concessionari di loculi a prenotazione hanno l'obbligo di porli a disposizione del Comune per la tumulazione provvisoria di salme.

Nel caso in cui il loculo concesso in via provvisoria si renda necessario all'avente diritto, l'Amministrazione Comunale si impegna a renderlo immediatamente disponibile.

Art. 35 Oneri di manutenzione per i concessionari

Le spese di manutenzione delle cappelle di famiglia, cellette ossario/ceneri, loculi e tombe giardino, sono a carico dei privati concessionari.

TITOLO VI OPERAZIONI CIMITERIALI E CREMAZIONI

Art. 36 Inumazione in campo comune

I campi comuni sono destinati ai defunti adulti e bambini fino a 10 anni.
Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata non inferiore ai 10 anni.

Hanno diritto alla sepoltura i defunti di cui all'Art. 21 "ammissione ai cimiteri "a), b) e c)

INUMAZIONE ADULTI _Sull'area riservata al campo comune è prevista la sola sistemazione a verde (manto erboso continuo), mentre le singole sepolture verranno delimitate da un cordolo lapideo perimetrale dello spessore di cm. 5, avente lunghezza di m. 2 e larghezza di cm. 80.

Il cordolo così ottenuto non dovrà in nessun punto sporgere dal terreno circostante, che, sia all'interno che all'esterno dell'area della sepoltura sarà sistemato a manto erboso continuo, senza vialetti od altre delimitazioni.

Oltre al cippo, è prevista la posa di lapide verticale in materiale lapideo, avente dimensioni ed altra caratteristiche come stabilite nell'art. 17 delle Norme tecniche cimiteriali e nella scheda tecnica n. 1 allegata alle norme tecniche del Piano Regolatore Cimiteriale.

Tale lapide dovrà riportare il nome e il cognome del defunto, le date di nascita e di morte e una fotografia serigrafata.

Non sarà concessa la posa di nessun altro tipo di manufatto o struttura differente da quelle sopraindicate.

INUMAZIONE BAMBINI _ Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini, di età inferiore a dieci, dovranno rispettare le caratteristiche dimensionali riportate nel citato art. 17 delle norme tecniche del P.R.C.. Le singole sepolture dovranno avere le caratteristiche descritte per i campi d'inumazione adulti, adeguandole alle dimensione delle fosse.

Art. 37 Inumazione in campo indecomposti

Gli indecomposti provenienti dalle esumazioni/estumulazioni, saranno sepolti in campi ad essi dedicati al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere per la durata non inferiore a 5 anni.

I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere e inoltre si può ricorrere all'uso di prodotti biodegradanti capaci di favorire processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti per il suolo o per la falda idrica.

Non sarà consentita la posa di monumenti.

Art. 38 Tumulazione

Il Comune può porre a disposizione dei privati, le sepolture di cui all'art. 22, punti dal 4 al 9, per la tumulazione di feretri, cassette resti ossei, urne cinerarie e contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Su richiesta del concessionario é consentito il tumulo in loculo avente adeguata volumetria, oltre al feretro in duplice cassa, di un massimo di tre cassette con resti ossei, urne cinerarie, contenitori di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (dei parenti più prossimi), previo ulteriore versamento del 10% (dieci per cento) a cassetta o urna, dell'importo di concessione del loculo stesso, con riferimento alle tariffe in vigore al momento della richiesta. La durata di tale utilizzo è quella del contratto del loculo stesso.

Su richiesta del concessionario, é consentito il tumulo nelle tombe giardino aventi adeguata volumetria, oltre ai feretri, di cassette con resti ossei o urne cinerarie, fino a capienza. La durata di tale utilizzo è quella del contratto della tomba stessa.

Su richiesta del concessionario è consentito il tumulo nelle cellette per resti/ceneri di massimo due urne cinerarie oppure di una cassetta di resti ossei e un'urna cinerarie. Tale possibilità è concessa previo versamento dell'importo di concessione della sepoltura stessa, con riferimento alle tariffe in vigore al momento della richiesta.

La verifica della capienza delle sepolture verrà effettuata dal gestore e le spese saranno a carico del concessionario.

Art. 39 Esumazioni/Estumulazioni ordinarie

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie vengono regolate con ordinanza del Sindaco e programmate all'Amministrazione Comunale.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o per effettuare altra sepoltura, quando siano trascorsi almeno venti anni se i loculi sono stagni.

Le esumazioni/estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, preferibile escludere i mesi da maggio a settembre.

Prima che siano trascorsi dieci anni per le sepolture ad inumazione e venti anni per quelli a tumulazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa⁴, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute o, se del caso, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

⁴ ai sensi dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.

Le attività di esumazione/estumulazione che non rientrano tra quelle programmate dall'Ente, ad eccezione di quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, saranno effettuate, su richiesta dei familiari più prossimi del defunto per successiva tumulazione in sepolture presso il cimitero o altra sepoltura fuori Comune o per affidamento o per dispersione ceneri.

E' proibita l'esumazione/estumulazione di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva, a meno che non siano passati due anni dalla morte e che l'Ufficiale Sanitario abbia dichiarato che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

E' compito del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato delle esumazioni/estumulazione (necroforo seppellitore) stabilire al momento dell'operazione se un cadavere è o meno mineralizzato ai sensi della Circolare Ministero della Sanità 31/07/1998 n. 10.

I resti mortali che si rinvergono in occasione delle esumazioni/estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e rinchiusi in una cassetta di zinco avente le caratteristiche di cui all'art. 35 del Regolamento 21-10-1975, n 803 e tumulate, previa domanda degli aventi diritto, o in ossari individuali o in altra sepoltura o depositate nell'ossario comune. Se non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Nel caso di rinvenimento di salma indecomposta la stessa potrà, previa domanda degli aventi diritto, o essere inumata in campo indecomposti dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremata.

Alle esumazioni/estumulazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 40 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

E' vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa⁵, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco quindi per:

- a) ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione;

Le esumazioni/estumulazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dalla normativa vigente (art 84 del DPR 285/90) e quindi esclusi i mesi di: maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Per tali operazioni è prescritta la presenza dell'Ufficiale Sanitario e del custode del cimitero.

⁵ ai sensi dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i.

Art. 41 Avvisi di scadenza per esumazioni/estumulazioni ordinarie

Delle operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni di avvisi all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero oltre alla pubblicazione degli stessi sul sito comunale, per almeno 90 giorni prima di tali operazioni.

Art. 42 Oggetti da recuperare

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune, se non ritirati dai concessionari, che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Gli oggetti preziosi o ricordi personali che venissero rivenuti in occasione delle esumazioni/estumulazioni, verranno consegnate all'ufficio servizi cimiteriali per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 43 Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità dell'art.3, comma 1 lett.b della L. n. 130/2001, previa accertamento della morte effettuata dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità di cui all'art. 3 L. n. 130/2001, comma 1 lett. b punti 1-2-3-4.

Non possono essere cremati cadaveri che siano portatori di sostanze radioattive a livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato 1 del d.lgs. 230/1995. Le valutazioni del caso sono effettuate dalle ATS, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

Art. 44 Urne cinerarie

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, ed inoltre saldamente chiuse ed infisse, se lasciate all'esterno invece che riposte in apposite sepolture.

Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il trasporto di urne contenenti i residui della cremazione non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 45 Affidamento e dispersione delle ceneri

L'autorizzazione per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è disciplinato dalla normativa vigente⁶.

⁶ Legge 30.03.2001 n° 130 e s.m.i.

L'affidamento delle ceneri è personale: ne consegue che l'affidatario è responsabile della loro idonea conservazione.

Le urne cinerarie coi resti della cremazione, oltre che nel cimitero, possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, destinazione stabile ed offrire garanzie contro ogni profanazione.

La consegna a enti o famiglie si farà constare con apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del concessionario del crematorio, l'altro presso il custode del cimitero o preso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Nel cimitero di Pioltello le ceneri possono essere disperse all'interno del giardino delle rimembranze previa richiesta di autorizzazione all'ufficio Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE

Art. 46 Leggi, norme, regolamenti in materia di cimiteri

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265., D.L. 28 dicembre 1989, n. 415, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, L. 30 marzo 2001 n. 130, Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22, Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 modifiche e integrazioni Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n. 1, Circolare 31 Luglio 1998 n°10, Legge Regionale 30/12/2009 n. 33, Legge Regionale 4 Marzo 2019 n°4.

Art. 47 Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.

Art. 48 Sanzioni

La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento è soggetta alle sanzioni amministrative previste dalla Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

La violazione di quanto prescritto dall'art. 6 all'art. 12, è soggetta alla sanzione amministrativa.

Nella Tabella delle violazioni dell'Allegato 1, si stabiliscono le sanzioni amministrative.

ALLEGATO 1: TABELLA DELLE VIOLAZIONI

DESCRIZIONE DI VIOLAZIONE	IMPORTO SANZIONE
Occupazione di aree cimiteriali senza autorizzazione (art. 21)	Da € 25,00 a € 500,00
Introduzione o asportazione di manufatti senza autorizzazione (art.10)	Da € 25,00 a € 500,00
Abbandono o scarico di macerie e materiali di risulta in genere (art. 11)	Da € 25,00 a € 500,00
Gettare fiori o rifiuti di ogni genere fuori dagli appositi contenitori (art.10)	Da € 25,00 a € 250,00
Calpestare le tombe e danneggiare i monumenti o gli spazi comuni, fatto salvo il risarcimento del danno (art.11)	Da € 25,00 a € 250,00
Sedersi sulle tombe e camminare al di fuori degli appositi passaggi (art.11)	Da € 25,00 a € 150,00
Fotografare o filmare cortei, funerali, operazioni cimiteriali senza preventiva autorizzazione (art.10)	Da € 25,00 a € 150,00
Ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione o che si presentano in modo indecoroso (art.10)	Da € 25,00 a € 90,00
Ingresso alle persone accompagnate da cani o altri animali anche se tenuti a guinzaglio (art.10)	Da € 25,00 a € 150,00
Mancata identificazione delle sepolture o non conformi (art.12)	Da € 25,00 a € 150,00